



EDITORIALE - 4 OTTOBRE 2023

Per una cultura costituzionale della pena

di Marco Ruotolo

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi Roma Tre



Per una cultura costituzionale della pena

di Marco Ruotolo

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi Roma Tre

1. Sembra ormai ineluttabile che a seguito di singoli episodi di cronaca si invochi e si realizzi quel “giro di vite” che consiste nell’inasprimento delle pene o nell’introduzione di nuove fattispecie di reato, di solito invocando la certezza della sanzione, intesa come fissità della stessa.

È la “tolleranza zero” che travalica l’esigenza di dare una pronta, proporzionata ed efficace risposta di giustizia per tradursi in mera pretesa punitiva. L’esigenza della “giusta punizione” può persino relegare nell’ombra la finalità rieducativa, ergendo il reato commesso a fattore che può determinarne la completa compromissione. Con una singolare inversione della nota frase iscritta sui muri di molti istituti penitenziari, a entrare in carcere non sarebbe la persona, ma il reato che ha commesso¹.

Il rilievo dell’infrazione compiuta sembra andare al di là dell’assegnazione ad uno specifico “circuito”² o dell’applicazione del regime speciale qual è quello previsto per i reati di criminalità organizzata dall’art. 41-*bis* dell’ordinamento penitenziario³. Diviene condizione del trattamento, ne conforma la “durezza”, segna la misura dell’afflizione possibile. È emblematico che nel gergo penitenziario si parli di “carcere duro” per i detenuti in regime di 41-*bis*, con la previsione di misure che talora appaiono meramente

¹ Già nel 1836, il direttore del carcere di San Agustín a Valencia, Manuel Montesinos, volle che all’ingresso del carcere fosse iscritta la seguente frase: «*La prisión sólo recibe al hombre. El delito queda en la puerta.*»

² I “circuiti” sono previsti da circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, trovando indiretto fondamento nell’art. 14 della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) ove si prevede che «L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche» In sostanza, l’assegnazione a un “circuito” dovrebbe rispondere a specifiche esigenze di sicurezza che interessano particolari categorie di detenuti: ad esempio l’assegnazione al circuito di alta sicurezza, riservata agli autori dei reati più avanti indicati, è funzionale all’esigenza di evitare, almeno nel primo periodo di detenzione, contatti con i detenuti “comuni”. Diversamente da quanto accade per i “regimi” (qual è il 41-*bis*), l’assegnazione a uno specifico circuito detentivo non dovrebbe incidere in modo sostanziale sull’esercizio dei diritti. Tra i “circuiti” si annoverano: alta sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata. Nell’ambito dell’Altra Sicurezza si distinguono: Alta Sicurezza 1 (A.S. 1), alla quale sono assegnati “detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all’art. 41 bis ord. penit.”; Alta Sicurezza 2 (A.S. 2), riservata a “soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”; Alta Sicurezza 3 (A.S. 3), nella quale si trovano i detenuti che hanno avuto ruolo apicale nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti.

³ Come è noto, il “regime” di 41-*bis*, applicato dal Ministro della Giustizia, prevede l’isolamento del detenuto e la sospensione per eccezionali motivi di ordine e sicurezza pubblica delle regole del trattamento.

afflittive e non già funzionali all'obiettivo – legislativamente prescritto – di rescindere i rapporti tra la persona detenuta e il consesso criminale di appartenenza⁴.

È l'esigenza della “giusta punizione”, avente principalmente finalità repressiva e preventiva, che emerge nelle pieghe di questo modo di intendere la pena e che, addirittura, si vorrebbe formalizzare mediante la revisione costituzionale dell'art. 27, terzo comma, Cost., attribuendo alla legge ordinaria il compito di stabilire «i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale»⁵. Così facendo, però, si inciderebbe su un principio supremo, il finalismo rieducativo, traduzione nell'ambito dell'esecuzione penale di quella centralità della persona che pervade la trama della nostra Costituzione, a partire dagli articoli 2 e 3. Significherebbe “decostituzionalizzare” la Costituzione, lasciando in balia di una contingente maggioranza politica ciò che invece appartiene alla sfera del non decidibile, cristallizzato in una forma che esclude la possibilità stessa di arretramenti persino attraverso il procedimento aggravato previsto per la revisione costituzionale⁶.

⁴ L'art. 41-*bis* consente all'Amministrazione di adottare misure di “elevata sicurezza interna”. Nella prassi questo ha portato a vietare, tra l'altro: l'acquisto di generi alimentari di non facile approntamento; l'uso di fornelli se non per scaldare cibi precotti (divieto dichiarato poi incostituzionale); l'affissione alla parete di più di una foto di un familiare (per agevolare i costanti controlli nella stanza); l'uso di abiti di lusso (per non ostentare condizione di superiorità). Si tratta di misure che hanno poco a che fare con l'esigenza di recidere i contatti con il consesso criminale di appartenenza. Su alcune di esse si è anche pronunciata la Corte costituzionale, rilevando il contrasto con la Costituzione di tutte quelle previsioni che non trovassero uno specifico ancoraggio nella *ratio* dell'istituto: sent. n. 135 del 2013, in sede di conflitto di attribuzione, sulla previsione che limitava la visione dei soli primi sette canali televisivi (oggi si possono vedere, oltre ai tre canali Mediaset e La 7, l'intero pacchetto RAI, Cielo, Iris, Tv 2000); sent. n. 97 del 2020, sullo scambio di oggetti di modico valore nell'ambito dello stesso gruppo di socialità; sent. n. 186 del 2018, sulla possibilità di cuocere cibi anche non precotti; sent. n. 143 del 2013, sul contenimento del tempo a disposizione per i colloqui con i difensori (tre volte alla settimana o colloqui in presenza di un'ora o telefonate di dieci minuti). La linea seguita dalla Corte costituzionale trova espressione, in modo particolarmente incisivo, proprio in quest'ultima decisione, che ha dichiarato incostituzionali i limiti quantitativi stabiliti per i colloqui con i difensori. Poiché il colloquio con il difensore è sottratto ad ascolto e registrazione, diminuirne la durata pregiudicherebbe il diritto di difesa senza significativo incremento della tutela della sicurezza (se l'avvocato si dovesse prestare quale tramite con il consesso criminale commetterebbe un reato; e comunque la riduzione del tempo a disposizione per il colloquio non assicurerebbe in ordine al fatto di impedire di impartire ordini o direttive). Il decremento di tutela di un diritto può essere giustificato solo se ad esso corrisponde l'incremento di tutela di un altro diritto o interesse di rango costituzionale. Se non ricorre questa condizione, la misura è soltanto afflittiva e contraria ai principi di umanizzazione e rieducazione, che sono sanciti nell'art. 27 della Costituzione.

⁵ Proposta di legge costituzionale presentata alla Camera dei Deputati il 22 ottobre 2022, su iniziativa dell'On. Cirielli (A.C. 285). La proposta è composta di un unico articolo, il seguente: «L'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente: Art. 27. – La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, assicura la giusta punizione del reo per il fatto commesso e la prevenzione generale e speciale del reato e deve tendere, con la collaborazione del condannato, alla sua rieducazione. Sono stabiliti con legge i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale. Non è ammessa la pena di morte. La legge determina, secondo principi conformi alle disposizioni del presente articolo, le finalità e le modalità delle misure di sicurezza».

⁶ È quanto si legge nella nota sent. n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale, che considera limiti impliciti alla revisione costituzionale «i principi supremi dell'ordinamento costituzionale», che non possono essere «sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale», in quanto «appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Per contrastare questa deriva occorre ribadire con forza quelle che sono le premesse costituzionali alle scelte legislative in materia penitenziaria, le condizioni non retrocedibili che definiscono il perimetro di azione della politica in questo delicato settore del nostro ordinamento.

2. Umanizzazione e rieducazione sono, come è noto, i due principi cardine su cui si fonda il discorso costituzionale sulle pene⁷. Richiamano, immediatamente, l'esigenza di rispetto della dignità della persona e, insieme, la necessità di compiere tutte le azioni utili alla ricostruzione del legame sociale che si è interrotto con la commissione del reato⁸.

Questi principi sono scolpiti tra due parole sulla cui declinazione è sempre opportuno riflettere. La parola *pena* è al plurale, il che vale come rifiuto dell'equazione con il carcere, quale affermazione della possibilità di utilizzare sanzioni e misure diverse da quella detentiva⁹. La parola *condannato* è al singolare, come a dire che in nessun caso si può perdere la dimensione individuale del destinatario della sanzione. Che – quale che sia il reato commesso – resta persona, mai oggetto.

Sono principi che si inseriscono nella trama complessiva della Costituzione dalla quale traggono inevitabilmente luce, imponendo una lettura che non si limiti all'esegesi dell'art. 27, come si trattasse di una monade e non di una parte di un disegno complessivo. Il giurista tende spesso a fare quest'errore, ad accucciarsi sulla singola disposizione, al più mettendola in relazione con altre (si usa spesso la brutta espressione “combinato disposto”). È atteggiamento discutibile, tanto più quando la disposizione (o il “combinato disposto”) che si esamina è compresa in un testo come la Costituzione, che rappresenta il luogo della sintesi tra i valori, l'ideale compromesso tra le diverse posizioni, tradotto nella forma giuridicamente più elevata e cogente.

È guardando alla trama complessiva della Costituzione che ci si rende agevolmente conto del fatto che i principi in esame sono sviluppi del più ampio e pervasivo principio di personalità e pari dignità di tutti, che trova qui applicazione con riferimento alla particolare situazione del condannato o dell'internato. Con la conseguenza, tra le altre, che il mutamento delle relazioni giuridiche tra privato e Stato, dovuto alla detenzione e determinato dalla condanna definitiva, non implica la perdita della titolarità di diritti, interessi e obblighi giuridici per il detenuto e nemmeno determina, come meglio si spiegherà in seguito, la completa privazione della sua *libertà*.

⁷ L'art. 27, terzo comma, Cost. recita: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

⁸ Sono tornato più volte su questi temi. Richiamo i miei due volumi *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2022, e *Dignità e carcere*, Napoli, II ed., 2014, nonché, più di recente, il contributo intitolato *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, www.osservatorioaic.it, 2 novembre 2021, fasc. 6/2021, 1 ss.

⁹ È significativo che nella recente proposta di revisione costituzionale, riportata testualmente in nota 5, il termine «pena» sia declinato al singolare.

È il primato della persona, qui declinato come umanizzazione, a rimanere fermo, alimentato da quel rifiuto della violenza e del sopruso che trova traduzione in tante formule presenti nelle Costituzioni¹⁰ e nei documenti internazionali della seconda metà del Novecento. È il valore, fondamentale ed universale, della dignità innata, che spetta alla persona in quanto essere umano; mai riducibile, insuscettibile di bilanciamento, portato di una storia dolorosa che si vuole irripetibile (“mai più Auschwitz!”).

Anche il finalismo rieducativo merita di essere inquadrato nella stessa cornice, ergendosi a principio che connota ontologicamente la pena, dalla sua astratta previsione alla sua concreta esecuzione, proponendosi di guidare l’azione del legislatore, del giudice e dell’amministrazione¹¹. È argine all’opzione repressiva, che mai potrà relegare nell’ombra la finalità rieducativa della pena¹², non solo perché l’unica espressamente prevista in Costituzione, ma in quanto, appunto, portato specifico del principio personalista e di pari dignità.

3. Eppure, le implicazioni del richiamato primato della persona e dei suoi diritti si disperdono nella pratica dell’esecuzione penale, spesso pervasa dal pre-giudizio della “supremazia speciale”, che caratterizzerebbe il sistema penitenziario, giustificando la costruzione del rapporto istituzione-detenuto in termini di “soggezione speciale”¹³. Se ci riflettiamo è questa la ragione in nome della quale si arriva, nella sostanza, a negare la titolarità dei diritti a coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. Come se

¹⁰ Si pensi anche al nostro art. 13 che, oltre a sancire l’inviolabilità della libertà personale, al quarto comma significativamente vieta («è punita») ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

¹¹ Lo scrive, con ampie argomentazioni, la Corte costituzionale nella nota sent. n. 313 del 1990, aprendo ad una prospettiva che non interessa solo la fase dell’esecuzione. Come ho sostenuto altrove, quanto scritto dalla Corte nella sentenza del 1990 «dovrebbe implicare, tra le altre cose, l’affermazione di un onere in capo allo stesso legislatore di valutare *ex ante*, nel contesto dell’ormai radicata analisi di impatto della legislazione, le conseguenze “carcerogene” derivanti dall’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, proprio considerando che l’aumento della “carcerizzazione” porta con sé il rischio del sovraffollamento, fenomeno che come è noto osta all’individualizzazione del trattamento (e dunque a un percorso potenzialmente idoneo alla risocializzazione del reo) e determina una situazione lesiva dei diritti fondamentali e della dignità stessa dei soggetti destinatari della sanzione» (M. Ruotolo, *Tra integrazione e maientica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, www.rivistaaic.it, fasc. 3/2016, 9; il contributo è pubblicato anche in Corte costituzionale, *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Atti del Convegno scientifico svoltosi a Roma, Palazzo del Quirinale – Palazzo della Consulta, nei giorni 19 e 20 maggio 2016, Milano, 2017, 527 ss.). Sulla finalità rieducativa quale qualità essenziale di pene ragionevoli e proporzionate si veda anche l’approfondito studio di S. Talini, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Napoli, 2017, specie 73 ss.

¹² Così, espressamente, Corte cost., sent. n. 257 del 2006.

¹³ È la logica degli ordinamenti “interni” o “separati” oggetti di risalenti studi, molti dei quali riguardanti l’ordinamento militare. Mi limito qui a richiamare, nella dottrina italiana, Santi Romano, *L’ordinamento giuridico*, rist. II ed. 1946, Firenze, 1951, 217 ss., V. Bachelet, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, 1962; A. M. Offidani, *Studi sull’ordinamento giuridico speciale. Il concetto di supremazia speciale nell’evoluzione della dottrina*, Torino, 1953, 183 ss., e, più di recente, R. Balduzzi, *Principio di legalità e spirito democratico nell’ordinamento delle Forze armate*, Milano, 1988, 16 ss. Per l’applicazione di queste teorie al sistema penitenziario mi permetto di rinviare a M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, cit., 11 ss.

la restrizione della libertà personale (della libertà fisica, di locomozione) equivallesse a negazione della libertà della persona.

Sono concetti ben diversi ed è utile ribadirlo.

La limitazione della libertà personale, che consegue alla sentenza di condanna, non è limitazione della libertà della persona, concetto senz'altro più ampio che si lega a quello di dignità e di libero sviluppo della personalità, ergendosi a precondizione per l'esercizio di tutti i diritti¹⁴. La libertà della persona – che trova sicuro ancoraggio costituzionale almeno negli artt. 2, 3 e 13, primo comma, Cost. – è un bene che non può essere messo in discussione nemmeno nelle situazioni di privazione della libertà personale, nelle quali deve essere sempre consentita l'espressione e l'espansione della personalità individuale. Altrimenti la persona sarebbe ridotta a cosa e – come ci ha insegnato Cesare Beccaria – non avrebbe più senso parlare né di dignità né di libertà¹⁵.

L'esercizio dei diritti potrà essere limitato, in nome delle esigenze di ordine e sicurezza o nel bilanciamento con altri diritti, la dignità no. La dignità è la bilancia sulla quale si pesano i diritti e in quanto bilancia non può essere pesata. Lo ha scritto Gaetano Silvestri proprio per ribadire, con specifico riguardo al tema dell'esecuzione penale, l'intangibilità di un bene che la nostra Costituzione significativamente declina come dignità sociale¹⁶. L'attributo "sociale" rinvia non solo all'esigenza di guardare a ciascuno di noi in una prospettiva relazionale che mai può essere pregiudicata, ma si connette proprio all'esigenza di rimozione degli ostacoli che dovrebbe consentire a ciascuno di affrancarsi dal bisogno, da condizioni o situazioni che provocano diseguaglianze e che spesso creano il contesto per il compimento di azioni criminose. A meno Stato sociale corrisponde sempre più Stato penale¹⁷. Il crimine è conseguenza anche, forse soprattutto, del fallimento delle politiche sociali. Se ne dovrebbe avere maggiore consapevolezza, contrastando la realtà di un carcere che è sempre più luogo delle diseguaglianze: in ingresso, per la maggioritaria presenza dei "fuori margine" (stranieri, tossicodipendenti, recidivi per reati di media gravità)¹⁸, che restituisce l'immagine di una pena detentiva "selettiva", dove la selezione riguarda il perdente nella competizione sociale; in espiazione, perché l'offerta trattamentale cambia radicalmente in funzione dell'istituto in cui si è ristretti; in uscita, di nuovo essendo molto diversa, secondo il luogo di espiazione, la propensione da parte delle istituzioni locali nel favorire il reinserimento nella società e in particolare nel lavoro. Ma quest'ultima diseguaglianza restituisce quasi sempre una negativa condizione

¹⁴ F. Modugno, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino 1995, 11.

¹⁵ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), a cura di F. Venturi, Torino 1965, 50.

¹⁶ G. Silvestri, *La dignità umana come criterio di bilanciamento dei valori costituzionali*, in *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Milano, 2012, 1181.

¹⁷ Cfr., per tutti, E. Santoro, *Carcere e società liberale*, II edizione, Torino, 2004, 117.

¹⁸ Per riprendere il titolo di un libro di G. Salierno, *Fuori margine. Testimonianze di ladri, prostitute, rapinatori, camorristi*, Torino, 2001.

di parità tra gli *ex* detenuti, che tutti si trovano in difficoltà nel rientro della società e soprattutto nel mondo del lavoro, proiettandosi lo stigma del reato oltre l'espiazione della pena. Eppure, il carcere è porzione del territorio della Repubblica, come tale oggetto di quell'impegno alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, secondo comma, Cost.).

4. Si parla, giustamente, di responsabilità della persona detenuta, riferendola all'esigenza di un suo impegno concreto e sincero nel percorso rieducativo¹⁹. Ma la responsabilità è parola che interessa e coinvolge anche le istituzioni e l'intera società. Come ha scritto la Corte costituzionale, in una nota sentenza in materia di accesso alle misure alternative (sent. n. 149 del 2018), «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento». È una prospettiva che «chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell'intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità», ma impone una «correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società».

Tutto ciò implica che alla certezza della sanzione, intesa come comminatoria proporzionata alla gravità del reato commesso, si accompagni – sempre – la flessibilità nell'esecuzione, intesa come capacità di apprezzare il c.d. percorso trattamentale del singolo condannato, sempre considerato *al singolare*, non come numero od oggetto²⁰. Al raggiungimento del *fine della pena* (la rieducazione) deve poter corrispondere *la fine della pena*, anche anticipata rispetto a quella in astratto comminata²¹.

¹⁹ È una necessità oggi espressamente prevista, a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. 124 del 2018, anche nell'articolo di apertura della legge sull'ordinamento penitenziario: «Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la *responsabilità*, la socializzazione e l'integrazione». (primo comma, corsivo mio).

²⁰ A questi principi si ispira anche la giurisprudenza costituzionale successiva alla sent. n. 149 del 2018. Si vedano, tra le altre, le pronunce riguardanti la condizione dei detenuti condannati per reati c.d. ostativi: sent. n. 253 del 2019, ordd. nn. 97 del 2021 e 227 del 2022.

²¹ Si veda *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, a cura di G. Brunelli – A. Pugiotto, in *Forum dei Quaderni Costituzionali – Rassegna*, (www.forumcostituzionale.it), 2020, nonché, già, G. M. Flick, *Ergastolo: perché ho cambiato idea*, in *Rivista telematica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, www.rivistaaic.it, fasc. 2/2015.

L'obiettivo è ambizioso, ma è quello che la nostra Costituzione impone di perseguire, inducendoci a guardare al percorso di esecuzione penale nella dimensione del *domani* e del *fuori*, non in quella dell'*oggi* e del *dentro*²². Gli sforzi anche progettuali – dai lavori degli Stati generali sull'esecuzione penale alla Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario²³ – non sono mancati in questi ultimi anni, ma ad essi non sono conseguiti i risultati sperati.

Nell'attesa che la politica superi il suo “stato di quiete”, orientandosi nella direzione indicata dai precetti della nostra Carta, occorre approfondire ogni impegno per il radicamento di una *cultura costituzionale della pena*. Della maturazione di questa cultura noi giuristi dobbiamo farci carico, anche usando un linguaggio idoneo, capace di attecchire fuori dalla nostra ristretta platea.

Occorre spiegare, incessantemente, che la sanzione non serve esclusivamente a reprimere, ma ha l'ambizione di ricostruire il legame sociale che si è lacerato con la commissione del reato. Re-includere, oltre ad essere imperativo costituzionale, è obiettivo il cui perseguimento “conviene” dal punto di vista sociale ed economico, perché riduce i rischi di ricaduta nel reato (recidiva) e abbatte i notevoli costi legati alla detenzione. Re-includere non è una prospettiva ideologica, proiettata esclusivamente su uno dei termini di riferimento del discorso sulla pena; al contrario, li comprende tutti, non prestando attenzione esclusiva al colpevole (pena come strumento di riabilitazione), alla vittima (pena come riparazione) o alla legge (pena come retribuzione per la sua infrazione). Re-includere significa, infatti, avere l'obiettivo di legare tutti questi elementi, guardando alla ricostruzione del legame organico che fa tenere insieme una comunità umana²⁴. Quando la società lo avrà compreso potrà dirsi finalmente maturata quella cultura costituzionale della pena che è anche il miglior antidoto contro la «effettività rinnegante» della normativa penitenziaria, esposta a pratiche nelle quali «si realizza l'illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme»²⁵. Ad oggi siamo ancora costretti a rilevarne la carenza, registrando talora modesti passi in avanti nelle decisioni politiche e amministrative che interessano l'esecuzione penale, accompagnati, troppo spesso, da vistosi passi indietro, giustificati da esigenze particolari di difesa sociale che in realtà nascondono, ormai nemmeno troppo velatamente, una visione generale della pena molto distante dal dettato costituzionale.

²² Lo ha scritto in più occasioni Mauro Palma, Presidente dell'Autorità garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Si veda, in particolare, la relazione su *I diritti delle persone private della libertà* svolta il 16 aprile 2021 all'Accademia dei Lincei, il cui testo è reperibile sul sito dell'Autorità, www.garanteprivatiliberta.it.

²³ Si tratta di iniziative promosse, rispettivamente, nel 2015 e nel 2021 dal Ministero della Giustizia, i cui esiti, in forma di relazione, sono consultabili sul sito www.giustizia.it

²⁴ È quanto scrive P. Ricoeur, *Il diritto di punire*, testi del 1958 e del 2002, raccolti da L. Alici, Brescia, 2012, 82 ss.

²⁵ Così F. Bricola, *Introduzione a Il carcere “riformato”*, a cura di F. Bricola, Bologna, 1977, ora in F. Bricola, *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo II, Milano, 1997, 1227, al quale si rinvia anche per l'illustrazione dei “sintomi” di un'effettività “rinnegante” che, per quanto riguarda la legge del 1975, erano già latenti nella situazione politica e normativa che caratterizzava il momento della sua entrata in vigore.